

Direzione del personale – Ufficio III

Di seguito, si riportano gli estratti dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati individuati i criteri di specificazione dei titoli di ammissione e i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

ESTRATTO VERBALE N. 1

Con riguardo ai titoli di ammissione e di valutazione, la Commissione constata che, dall'esame della normativa vigente e dal bando di concorso, emerge, come principio ispiratore della materia per la valutazione dei titoli, il criterio della attinenza dei titoli, prevista dall'art. 35 quater comma 1 lett. e) D.lgs. 165/2001, a norma del quale i titoli legalmente riconosciuti sono valutabili solo se *“correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite”*. In proposito, l'art. 9 comma 5 del bando dispone che *“I titoli dichiarati dai candidati sono valutati solo se attinenti e collegati alle materie d'esame, alle conoscenze specialistiche e alle competenze richieste per il profilo professionale oggetto della presente procedura”*.

Pertanto, la Commissione precisa sin da subito che si atterrà rigorosamente al criterio della attinenza dei titoli, sia ai fini della specificazione dei titoli di ammissione, sia nella fase di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, che, infine, nella fase di valutazione concreta dei singoli candidati.

ESTRATTO VERBALE N. 2

La Commissione, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contenute nel bando di concorso, provvede ad individuare l'esatto ambito applicativo relativo ai titoli di ammissione ulteriori del concorso, disciplinati dall'art. 2 comma 1 lett. f).

Innanzitutto, la Commissione prende atto degli stringenti requisiti previsti dal bando di concorso, il quale richiede, oltre al titolo di accesso, un ulteriore titolo post-laurea. Al riguardo, il bando di concorso ha fedelmente trasposto le previsioni contenute all'art. 20 comma 3-septies del D.L. 44/2023, ai sensi del quale l'accesso alla selezione in oggetto è subordinata al *“possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale”*.

La finalità di tale scelta è da attribuire alla necessità di selezionare personale dotato di alta e comprovata specializzazione ed esperienza, dettata dalle specifiche esigenze di interesse pubblico per lo svolgimento della Presidenza italiana di turno del G7 e dei negoziati europei ed internazionali, come espressamente previsto dal bando di concorso e dal decreto-legge di cui sopra.

Si constata altresì che il legislatore ha previsto una diversa disciplina di accesso per i candidati con dottorato di ricerca rispetto ai candidati in possesso di master di secondo livello: infatti mentre per

i dottorati di ricerca il requisito di ammissione è circoscritto al possesso del titolo stesso in una disciplina giuridica, economica, oppure concernente il diritto europeo o internazionale, per i master di secondo livello, invece, il requisito di accesso appare più stringente, dato che è espressamente richiesto che il master di secondo livello sia *“in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale”*.

Tale scelta del Legislatore va ricondotta al maggior valore accademico attribuito dall'ordinamento giuridico al dottorato di ricerca rispetto al master di secondo livello. Tale maggior valore si desume oggettivamente dagli elementi caratterizzanti il dottorato di ricerca rispetto al master di secondo livello, tenendo conto, in particolare, della durata maggiore del percorso accademico e formativo, del più ampio, complesso ed approfondito programma didattico, della correlata attività di ricerca effettuate e delle possibili attività di insegnamento e supporto alla didattica di Ateneo, dello spessore e del prestigio che il titolo conferisce.

Ciò precisato, la Commissione intende fornire una interpretazione circa i requisiti di ammissione ulteriori al concorso, al fine di specificare i requisiti di accesso alla procedura, tenendo conto delle finalità della selezione concorsuale e di quanto disposto dal legislatore.

La Commissione, si sofferma anzitutto riguardo il dottorato di ricerca, previsto a norma dell'art. 2 comma 1 lett. f)-i) del bando, a mente del quale costituisce titoli di ammissione, il *“dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale”*. Saranno, pertanto, considerati titoli di ammissione tutti i dottorati in materie giuridiche ed economiche, inclusi i dottorati in diritto europeo e internazionale.

La Commissione procede ad individuare i criteri relativi al possesso dei titoli di ammissione ulteriori previsti dall'art. 2 comma 1 lett. f)-ii) del bando, relativi cioè ai *“master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale”*.

Ai fini dell'ammissione, saranno considerati i soli master in materie giuridiche concernenti il diritto internazionale e/o diritto europeo, i master in materie giuridico-economiche con rilevanza europea e/o internazionale, i master in materie economiche, i master in materie geopolitiche.

Più nel dettaglio, i Master in materie giuridiche saranno anzitutto considerati titoli di ammissione se concernenti il diritto internazionale e/o il diritto europeo. Per *“diritto europeo e diritto internazionale”* si intendono il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale pubblico. L'oggetto principale dei Master in diritto europeo e/o internazionale deve essere rappresentato dal diritto europeo e/o dal diritto internazionale, nei termini sopra descritti.

Invece, per i master in materie giuridico-economiche con rilevanza europea e/o internazionale, saranno ammessi i titoli multidisciplinari afferenti sia a settori tematici giuridici che economici, di ampio respiro europeo e/o internazionale, i cui piani di studio siano strutturati in modo tale da trattare sia aspetti giuridici che economici, in un'ottica attinente al diritto internazionale e/o europeo, anche in misura non prevalente rispetto al complessivo piano di studi di tali titoli.

Nel valutare l'ammissione di tali titoli, si terrà conto, inoltre, delle materie afferenti e di interesse per il G7 e i negoziati europei ed internazionali, i cui ambiti sono descritti dall'art. 12 lett. a) del bando di concorso.

Per i master in materie economiche, saranno considerati i master incentrati su discipline scientifiche economiche, a prescindere da qualsiasi afferenza con il diritto internazionale ed il diritto europeo.

Rientrano tra i titoli di ammissione alla procedura anche i master in materie geopolitiche, purché concernenti discipline od ambiti scientifici e tematiche di attualità anche economica.

Non verranno considerati valevoli per l'ammissione i titoli privi di equiparazione legale con i master di secondo livello, come, ad esempio, i diplomi di specializzazione, trattandosi di titoli ontologicamente diversi dai master di secondo livello. Tale conclusione discende direttamente dalle previsioni del bando di concorso, quest'ultimo riproduttivo del D.L. 44/2023, il quale richiede espressamente il possesso di un dottorato di ricerca o di un master di secondo livello ai fini della partecipazione al concorso, restando esclusi titoli ad essi non equiparati.

In osservanza alla normativa vigente, saranno presi in considerazione solamente i titoli rilasciati da istituti legalmente riconosciuti, conseguiti presso università od altri istituti equiparati della Repubblica. Pertanto, non verranno considerati titoli di ammissione, né valutati, i titoli che, sebbene con denominazioni riconducibili all'ordinamento accademico (ad es. "Master"), non siano però stati rilasciati da istituti universitari legalmente riconosciuti.

La Commissione si riserva comunque di richiedere, al competente ufficio del Responsabile del procedimento individuato dall'art 16 del bando, di avviare le interlocuzioni e le pratiche istruttorie con gli istituti rilascianti i titoli, al fine di verificare se i master, nei termini sopra descritti, trattino materie giuridiche ed economiche.

A tal riguardo, si richiama la previsione dell'art. 2 comma 6 del bando, a mente del quale l'Amministrazione può escludere in qualunque momento i candidati sprovvisti dei titoli di partecipazione.

Dunque, si rende opportuno precisare che i candidati potranno essere esclusi se, dall'interlocutoria svolta dai competenti uffici della Direzione del personale, risulti carente il possesso dei titoli di ammissione, secondo i criteri sopra enucleati.

ESTRATTO VERBALE N. 3

La Commissione provvede a predeterminare i criteri generali di valutazione dei titoli.

La Commissione, a norma dell'art. 9 del bando di concorso, procede ad individuare innanzitutto i principi e i criteri generali di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di cui all'art. 11 del bando e dei titoli professionali e di servizio disciplinati dall'art. 12 del bando; successivamente, la Commissione procederà ad individuare i punteggi da attribuire ai predetti titoli.

All'uopo, la Commissione richiama l'art. 9 comma 7 del bando, a mente del quale *"La valutazione dei titoli è effettuata previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice"*.

Ciò considerato, la Commissione, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contenute nel bando di concorso, provvede ad individuare i seguenti criteri e principi generali di valutazione:

1) CRITERIO DELL'ATTINENZA

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del bando di concorso *"I titoli dichiarati dai candidati sono valutati solo se attinenti e collegati alle materie d'esame, alle conoscenze specialistiche e alle competenze"*

richieste per il profilo professionale oggetto della presente procedura". Tale disposizione riflette il disposto di cui all'art. 35 quater comma 1 lett. e) D.lgs. 165/2001, a norma del quale i titoli legalmente riconosciuti sono valutabili solo se *"correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite"*.

Dalla lettura della *lex specialis* e della normativa vigente in materia, dunque, emerge con palmare evidenza che un titolo, affinché sia valutabile, occorre che lo stesso sia congiuntamente attinente e collegato ai seguenti criteri:

- a) materie d'esame;
- b) conoscenze specialistiche;
- c) competenze richieste per il profilo professionale bandito.

La Commissione, pertanto, procede a specificare i soprarichiamati criteri per verificare l'attinenza dei titoli:

a) **materie d'esame**. I titoli potranno essere valutabili se riguardanti direttamente le materie d'esame elencate dall'art. 7 comma 4 del bando, o siano ad esse connesse. Qualora un determinato titolo non riguardi direttamente le materie d'esame, ovvero non sia direttamente connesso alle stesse, la Commissione potrà ritenerlo attinente se risulti, in qualche modo, collegato ad una delle suindicate materie elencate, ovvero nel relativo ambito disciplinare afferente, sempre che soddisfi anche gli ulteriori criteri di attinenza;

b) **conoscenze specialistiche**. La Commissione precisa che le conoscenze specialistiche richieste attengono all'insieme di capacità proprie del profilo professionale bandito, ossia relative all'area dei funzionari, famiglia professionale economico, finanziario e contabile nell'ambito delle conoscenze necessarie per far fronte alle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali.

Si terrà conto, in particolare, delle materie e degli ambiti professionali indicati dall'art. 12 comma 1 lett. a) del bando, nonché della specificità del ruolo concretamente richiesto per il profilo professionale bandito, e del contesto in cui la figura professionale bandita è diretta ad operare, e delle esigenze professionali del Dipartimento del Tesoro e, nello specifico, delle Direzioni che beneficeranno del reclutamento;

c) **competenze richieste per il profilo professionale bandito**. Analogamente a quanto esplicitato per le conoscenze specialistiche, la Commissione terrà conto della specificità del ruolo concretamente richiesto per il profilo professionale bandito, il contesto in cui è diretto ad operare, le esigenze professionali del Dipartimento del Tesoro e, in particolare, delle Direzioni che beneficeranno del reclutamento.

2) Valutazione unitaria di più titoli rientranti nel medesimo percorso formativo

La Commissione precisa che procederà a valutare quale unico titolo i titoli che, benché siano autonomamente considerabili, costituiscano parte integrante di un altro titolo di livello superiore e che, pertanto, siano da questi assorbiti. La Commissione provvederà a valutare, dunque, quale titolo unitario i titoli ad esso presupposti.

In ogni caso, si valuteranno come unico titolo i titoli rilasciati, anche da più atenei, che comunque attengano ad un unitario percorso formativo-accademico, onde evitare una indebita duplicazione del punteggio attribuibile ad un medesimo ed unico percorso formativo-accademico.

3) Valutazione più favorevole per il candidato

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 9, ai sensi del quale *“sono comunque valutati i titoli che attribuiscono il punteggio più elevato conseguibile”*, la Commissione provvederà ad attribuire le valutazioni nel modo che venga assicurato il maggior punteggio possibile a favore dei candidati. Allo stesso modo, si richiama l'art. 9 comma 6 del bando, a mente del quale *“in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato”*.

Inoltre, l'art. 9 comma 9 del bando statuisce che *“I titoli che, sommati ad altri, determinino un punteggio complessivo eccedente il valore massimo attribuibile secondo le prescrizioni del presente bando, sono valutati entro i limiti massimi di punteggio”*.

La Commissione, pertanto, nel caso di titoli che comportino il superamento del punteggio massimo conseguibile, provvederà ad attribuire l'eccedenza entro i limiti massimi previsti dal bando di concorso.

4) Valutazione dei titoli di accesso al concorso

In applicazione del criterio di valutazione più favorevole per il candidato, di cui al precedente punto, la Commissione stabilisce che verrà considerato titolo di ammissione il titolo che consenta al candidato di ottenere un punteggio maggiore.

Più nello specifico, per i candidati che abbiano presentato più titoli di accesso a norma dell'art. 2 comma 1 lett. f) del bando, la Commissione stabilisce quanto segue:

- ai fini del titolo di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del bando, si considera titolo di accesso il titolo che, ai sensi dell'art. 11 del bando, attribuisca un punteggio più alto al candidato, visto che l'art. 11 lett. a) e b) riconoscono un punteggio superiore ai candidati che abbiano riportato un voto finale più elevato, ed eventualmente la lode, nell'ambito dei titoli utili per l'ammissione alla procedura concorsuale;
- invece, per il titolo di accesso ulteriore di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) del bando, verranno considerati titoli di accesso i titoli che attribuiscono minore punteggio, al fine di riconoscere un punteggio più elevato ai candidati, atteso che l'art. 11 del bando statuisce che il punteggio del titolo di accesso comporta il dimezzamento del punteggio conseguibile.

5) Titoli legalmente riconosciuti

La Commissione, richiamati i principi contenuti agli artt. 9 e 11 del bando, procede ad individuare ulteriori criteri per la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti elencati all'art. 11 del bando:

- i titoli saranno valutati esclusivamente se attinenti, in conformità alla normativa vigente e secondo le previsioni del bando, nonché di quanto già affermato nei punti precedenti del presente verbale;

- riguardo i titoli stranieri, per il voto finale di laurea, valutabile come titolo a norma dell'art. 11 lett. a) e b) del bando, la Commissione adotta il criterio di calcolo contenuto nell'Allegato 5 – Tabella di conversione dei Titoli stranieri, predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; a tal proposito, si allega al presente verbale il predetto Allegato 5;
- ai fini dell'art. 11 lett. c) del bando, sono altresì incluse nella valutazione le lauree magistrali a ciclo unico e i titoli comunque equiparati dalla normativa vigente ai titoli indicati dalla medesima disposizione del bando;
- ai fini della attribuzione dei punteggi dei titoli legalmente riconosciuti, verranno altresì valutati i titoli equiparati dalla normativa vigente a quelli indicati dal bando di concorso;
- in conformità al bando, le lauree triennali, di primo livello ed equiparati, saranno valutate se non costituiscano il presupposto per la laurea magistrale/specialistica di accesso, ovvero che non siano stati assorbiti dalla laurea magistrale/specialistica superiore di cui all'art. 11 lett. d) del bando;
- saranno valutati esclusivamente i titoli rilasciati da istituti legalmente riconosciuti. Pertanto, non saranno considerati i titoli conseguiti presso organismi che non siano abilitati a rilasciare titoli accademici e titoli post-laurea;
- in conformità al bando di concorso, per ciascuna categoria di titoli elencati dall'art. 11 del bando saranno valutati un numero di titoli non superiori a due, ad eccezione dei titoli elencati dall'art. 11 lettere a), b) e c) del bando, trattandosi di categorie relative ad un unico titolo;
- verranno valutate solamente le abilitazioni professionali per il conseguimento delle quali è previsto l'esame di Stato e, comunque, strettamente attinenti e relative agli ambiti di interesse del profilo professionale per il quale si concorre, in conformità del bando; in applicazione del criterio di attinenza, le abilitazioni professionali saranno considerate esclusivamente se rientranti congiuntamente nei criteri di attinenza previsti dal bando e specificati dal presente verbale;
- in presenza di più abilitazioni professionali si valuteranno esclusivamente le abilitazioni conseguite in date diverse e sulla base di distinti esami abilitativi di Stato. Non saranno, pertanto, valutate le abilitazioni acquisite contemporaneamente al positivo superamento di esame per altra abilitazione professionale, avvenuto cioè nella medesima data ed esame di Stato (a titolo esemplificativo, si fa riferimento al regime giuridico antecedente alla riforma del 2018 per quanto concerne l'abilitazione da dottore commercialista, per il quale il superamento dell'esame di abilitazione dava diritto ad altre abilitazioni, quali revisore dei conti, revisore legale, ecc....);
- in conformità al bando di concorso, saranno valutati solamente i titoli conseguiti presso università od altri istituti equiparati della Repubblica. I titoli conseguiti all'estero saranno valutabili solo se riconosciuti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.

6) Titoli professionali e di servizio

La Commissione procede ad individuare i seguenti criteri per la valutazione dei titoli professionali e di servizio descritti dall'art. 12 del bando:

- i titoli professionali di cui all'art. 12 lett. a) e b) sono valutati tenendo conto dell'area e del livello di inquadramento contrattuale. Saranno valutati i rapporti professionali svolti in profili professionali che trattino gli ambiti disciplinari descritti dall'art. 12 lett. a);
- i rapporti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche di un Paese europeo sono assimilati ai rapporti di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni italiane;
- saranno considerati rapporti di lavoro, a norma delle lett. a) e b) dell'art. 12 del bando, i rapporti contrattuali inquadrati come rapporti di lavoro subordinato secondo la disciplina vigente, sia che siano a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro presso le Banche centrali di Paesi stranieri vengono valutate come rapporti di lavoro presso Amministrazioni pubbliche od organismi pubblici internazionali;
- in relazione alla durata dei rapporti di lavoro, poiché il bando prevede che le frazioni di anno vengano considerate in ragione mensile, si considererà maturato il mese al superamento della soglia del quindicesimo giorno; di conseguenza, i rapporti inferiori ai sedici giorni non verranno considerati;
- per il calcolo dell'esperienza lavorativa, maturata in ragione mensile, si considerano solo le prime due cifre decimali, arrotondando per difetto per una terza cifra decimale fino a cinque compreso e per eccesso negli altri casi; di conseguenza, per il punteggio generale, e la redazione della graduatoria, vengono considerate due cifre dopo lo zero;
- in relazione ai rapporti di lavoro, nel caso di sovrapposizione di periodi lavorativi, viene valutato il periodo lavorativo al quale può essere attribuito il punteggio più favorevole al candidato;
- i rapporti di collaborazione professionale saranno valutati solamente se svolti in ambiti e materie afferenti con il bando di concorso;
- nell'ambito delle esperienze di ricerca, in conformità al bando di concorso, non saranno valutati i periodi di ricerca svolti nell'ambito dei dottorati di ricerca, in quanto già valutati come titoli legalmente riconosciuti;
- gli incarichi di cui all'art. 12 lett. e) del bando concernono incarichi professionali particolarmente specialistici, ad elevata qualificazione professionale, ovvero che comportino il coordinamento di altre unità, l'assunzione di responsabilità, anche con eventuali obiettivi da conseguire. Pertanto, verranno considerati, a titolo esemplificativo, gli incarichi dirigenziali, gli incarichi di conferimento delle posizioni organizzative, la partecipazione ad organi collegiali ed altri incarichi qualificati;

- riguardo agli incarichi di cui all'art. 12 lett. e) del bando, saranno considerati esclusivamente gli incarichi relativi ad uffici ed unità organizzative le cui funzioni siano concernenti le materie del bando ed afferenti il profilo professionale bandito.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente verbale, la Commissione si atterrà alle prescrizioni del bando di concorso e alla normativa vigente in materia.

Terminata l'individuazione dei criteri generali di valutazione dei titoli, la Commissione procede a determinare i punteggi da attribuire ai titoli legalmente riconosciuti e ai titoli professionali e di servizio.

Dopo una lunga ed approfondita discussione, la Commissione delibera di attribuire i seguenti punteggi:

1) Titoli legalmente riconosciuti

- a) Dottorati di ricerca conseguiti negli ambiti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del bando: 5,5 punti
- b) Dottorati di ricerca non utili all'ammissione al concorso, purché attinenti al profilo professionale bandito: 2,75 punti
- c) Master universitari di secondo livello conseguiti negli ambiti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del bando: 2 punti
- d) Diplomi di specializzazione, purché attinenti al profilo professionale bandito: 2 punti
- e) Laurea specialistica, laurea magistrale che sia il naturale proseguimento del titolo di ammissione utile al concorso, ovvero titoli equiparati: 1 punto
- f) Diplomi di laurea, lauree specialistiche, lauree magistrali, od equiparati, ulteriori rispetto al titolo di ammissione, purché attinenti al profilo professionale bandito: 1 punto
- g) Master universitari di secondo livello non utili all'ammissione al concorso, purché attinenti al profilo professionale bandito: 0,7 punti
- h) Lode con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso: 0,7 punti
- i) Abilitazioni professionali, purché attinenti al profilo professionale bandito, conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso: 0,6 punti
- l) Votazione da centosette a centodieci su centodieci, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso: 0,5 punti
- m) Master universitari di primo livello, purché attinenti al profilo professionale bandito, 0,5 punti

n) Lauree triennali, diplomi universitari, o titoli equiparati, purché attinenti al profilo professionale bandito, se non assorbite dalle lauree specialistiche o magistrali: 0,5 punti

Si rammenta che, a norma del bando di concorso, i punteggi attribuibili ai titoli di accesso ulteriori di cui all'art. 2 lett. f) del bando, saranno dimezzati, in osservanza a quanto previsto dal bando medesimo.

2) Titoli professionali e di servizio

1) **Fino a 1 punto per anno, nel limite massimo di 5 punti**, per rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, e presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché presso organismi pubblici internazionali in ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale, contabilità e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche dell'Unione Europea, governance economica europea, cooperazione allo sviluppo, finanza sostenibile, economia degli intermediari e dei mercati finanziari, economia e finanza aziendale, prevenzione e riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Si attribuiranno 1 punto per ogni anno di lavoro in qualifiche dirigenziali o superiori, 0,5 punti per ogni anno di lavoro per qualifiche da funzionario o profilo equiparato, 0,25 punti per ogni anno di lavoro per le restanti qualifiche;

2) **Fino a 1 punto per anno, nel limite massimo di 5 punti**, per rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lett. a), presso soggetti privati, italiani o stranieri, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto. Si attribuiranno 1 punto per ogni anno di lavoro in qualifiche dirigenziali o superiori, 0,5 punti per ogni anno di lavoro per qualifiche da funzionario o profilo equiparato, 0,25 punti per ogni anno di lavoro per le restanti qualifiche;

3) **Fino a 0,8 punti per anno, nel limite massimo di 4 punti**, per rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a);

4) **Fino a 1 punto per anno, nel limite massimo di 4 punti** per esperienze di ricerca in istituti universitari e di alta formazione in ambiti disciplinari attinenti al profilo professionale bandito, italiani o stranieri, esclusi i periodi svolti nell'ambito di corsi di dottorato che siano stati valutati già valutati nella fase relativa ai titoli legalmente riconosciuti.

5) **Fino a 1 punto per anno, in base alla qualifica rivestita, nel limite massimo di 3 punti per incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale**, nonché con riguardo ai periodi svolti in qualifica direttiva o superiore, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza;

6) **Fino a 0,5 punti per anno nel limite massimo di 1,5 punti**, per tirocinio extracurricolare presso pubbliche amministrazioni e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti disciplinari di cui alla lettera a).

La Commissione procede a stabilire i criteri di valutazione della prova orale, prevista dall'art. 7 del bando di concorso.

In merito, la Commissione enuclea anzitutto i seguenti criteri generali per la valutazione delle prove:

- conoscenza e livello di approfondimento delle materie oggetto della prova orale;
- capacità di ragionamento, chiarezza dell'esposizione, capacità di sintesi, proprietà di linguaggio;
- capacità di focalizzare l'argomento richiesto in ciascuna domanda somministrata;
- adeguata conoscenza della lingua inglese e della seconda lingua, nei termini descritti nel prosieguo della trattazione.

Ciò premesso, la Commissione accerta anzitutto che l'esame finalizzato all'accertamento della lingua inglese, in un grado non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ("QCER"), a norma dell'art. 6 comma 1 lett. b) costituisce *"elemento propedeutico e indispensabile per il prosieguo dell'esame orale"* e che il successivo art. 7 del bando di concorso prevede che *"Il candidato è in ogni caso considerato inidoneo alla procedura, non procedendosi all'ulteriore prosieguo del colloquio, se viene accertata l'insufficiente conoscenza della lingua inglese secondo il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, prescritto come requisito di ammissione dall'art. 2, comma 1, lett. g), del presente bando di concorso"*; l'art. 7 comma 3 del bando prevede che *"L'accertamento della lingua inglese, prescritto dall'art. 2 del bando quale requisito di accesso, e dell'ulteriore lingua straniera, per entrambe in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, verrà effettuato preliminarmente rispetto alle materie della prova orale"*. Pertanto, illustrate le norme del bando di rilievo, la Commissione stabilisce che l'esame si articolerà in tal modo:

- colloquio preliminare, finalizzato all'accertamento della lingua inglese, secondo il livello minimo prescritto dal bando di concorso;
- esame della seconda lingua scelta dal candidato, nei confronti dei soli candidati risultati idonei alla lingua inglese;
- colloquio sulle materie previste dall'art. 7 comma 4 del bando e le restanti materie d'esame.

La Commissione precisa che una volta terminato il preliminare colloquio in lingua inglese, espletato nei confronti di tutti i candidati convocati per una determinata seduta d'esame, la Commissione comunicherà l'esito del colloquio, indicando i candidati che siano risultati idonei alla prova di lingua inglese; successivamente, la Commissione proseguirà il colloquio nei confronti dei soli candidati risultati idonei alla prova di lingua inglese, procedendo dapprima all'accertamento della seconda lingua, e, successivamente, mediante la somministrazione di quesiti inerenti le materie elencate dall'art. 7 comma 4 del bando e, infine, con l'accertamento delle competenze digitali ed informatiche e delle competenze comportamentali e relazionali.

A norma dell'art. 6 comma 1 lett. b) del bando *"sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 al termine della prova orale e che siano risultati idonei alla verifica finalizzata all'accertamento del livello di lingua inglese, nel livello minimo sufficiente prescritto dal presente bando"*.

La Commissione stabilisce che il voto finale dell'esame orale è costituita dalla media ponderata tra le materie tecniche, la lingua inglese, la seconda lingua scelta dal candidato e dalle competenze comportamentali e relazionali, secondo i pesi così distribuiti:

- 75% del voto per le materie tecniche elencate dall'art. 7 comma 4 del bando;
- 25% del voto per la lingua inglese, la seconda lingua scelta dal candidato, le competenze comportamentali e relazionali.

L'informatica verrà valutata ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità.

La Commissione procede ad enucleare i criteri di valutazione del colloquio preliminare finalizzato all'accertamento della conoscenza della lingua inglese in un grado minimo non inferiore al B2 QCER. Il colloquio preliminare consisterà in tre quesiti, estratti a sorte da ciascun candidato, strutturati come segue:

- un primo quesito mirerà ad accertare, nel candidato, la sua conoscenza della lingua in termini generali entro il livello previsto dal bando attraverso un'esposizione chiara e lineare (*"get started question"*; i.e.: *"If you should describe yourself as in a cover letter, how would you do it?"*);
- il secondo quesito mirerà all'esposizione di un personale pensiero e opinione riguardo tematiche e/o citazioni famose nel contesto economico, culturale, sociale, attuale o economicamente e storicamente rilevante (i.e.: *"All money is a matter of belief."* Cit. Adam Smith);
- un terzo quesito mirerà ad accertare l'abilità del candidato di dibattere un caso reale di natura economico-finanziaria (*"real cases"*), accertando altresì la conoscenza del linguaggio specialistico concernente il profilo professionale oggetto del bando di concorso. Nello specifico, il candidato identificando chiaramente le questioni tecniche cruciali da argomentare, le analizza in modo consapevole, le sviluppa coerentemente, individuando eventuali criticità e punti di interesse attuali, dimostrando infine anche padronanza del linguaggio di settore (*"Many farmers who invested in the equipment needed to make the switch from synthetic to organic fertilizers and pesticides feel that it would be too expensive to resume synthetic farming at this point. But studies of farmers who switched to organic farming last year indicate that their current crop yields are lower. Hence their purchase of organic farming equipment, a relatively minor investment compared to the losses that would result from continued lower crop yields, cannot justify persisting on an unwise course. And the choice to farm organically is financially unwise, given that it was motivated by environmental rather than economic concerns. Discuss how well reasoned you find this argument."* [from GMAT 2011 Edition]).

Nella attribuzione del giudizio circa la conoscenza della lingua inglese, la Commissione si atterrà allo schema elaborato dall'Università di Cambridge (c.d. *"Cambridge Assessment Framework"*), adeguato al contesto della prova orale e, pertanto, privo dei parametri *"behaviour"*, *"writing"*, *"progression"*.

Pertanto, si utilizzerà lo schema di seguito riportato:

ABILITIES	A	B	C	D
Listening				
Speaking				
Reading				
Comprehension				
Motivation and participation				
Use of english				

A: Excellent B: Good C: Average D: Poor

I candidati si considereranno idonei alla prova di lingua inglese se otterranno almeno il giudizio *"C"* per ogni parametro riportato nello schema di cui sopra. Il giudizio positivo riportato nel colloquio di lingua inglese, espresso secondo lo schema sopra riportato, concorrerà a formare il punteggio finale da attribuire ai candidati che siano risultati complessivamente idonei alla prova orale.

Durante lo svolgimento del colloquio, i componenti della Commissione potranno interagire con i candidati, attraverso domande inerenti i quesiti somministrati.

In ordine al colloquio relativo alla seconda lingua scelta dai candidati, la Commissione rinvia la definizione dei criteri di determinazione dell'espletamento della relativa prova al momento di integrazione della Commissione con i componenti esperti nelle ulteriori lingue. L'esito del colloquio nella seconda lingua concorre alla formazione del voto finale, nei limiti dei pesi già individuati precedentemente. In conformità al bando di concorso, l'eventuale insufficienza nella seconda lingua scelta del candidato non comporterà comunque l'inidoneità dalla procedura, ma influirà esclusivamente a formare il voto finale.

Ad ogni modo, nell'accertamento della lingua inglese e della seconda lingua si terranno conto dei seguenti criteri:

- conoscenze grammaticali e, in particolare, dei tempi verbali principali;
- dimostrazione del livello del vocabolario;
- la pronuncia, che deve rispondere a principi di chiarezza e comprensibilità, scorrevolezza, intonazione e ritmo;
- aderenza alla domanda e capacità di argomentazione;
- padronanza del linguaggio, anche tecnico e specialistico;
- chiarezza espositiva.

La Commissione procede a determinare i criteri di valutazione della prova orale nelle altre materie elencate dall'art. 7 del bando, da espletare nei confronti dei soli candidati che abbiano ottenuto l'idoneità nel colloquio preliminare di lingua inglese.

La Commissione, esaminate le materie elencate all'art. 7 del bando, provvede a suddividere le materie nelle seguenti macroaree:

1° AREA

- Economia politica;
- Politica economica;

2° AREA

- Economia Internazionale;
- Economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
- Economia della regolamentazione e della concorrenza;

3° AREA

- Istituzioni, Politiche e Diritto dell'Unione Europea;
- Diritto del mercato e degli strumenti finanziari;
- Diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali;

4° AREA

- Ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

La prova verterà su quattro quesiti, estratti a sorte dai candidati, uno per ogni macroarea sopra individuata.

Terminati i quesiti delle materie di cui all'art. 7 comma 4 del bando, la Commissione ribadisce che, successivamente all'integrazione della Commissione stessa, si provvederà a somministrare i quesiti finalizzati all'accertamento della conoscenza delle tecnologie digitali ed informatiche; infine, si provvederà a somministrare dei quesiti diretti a verificare e valutare le capacità attitudinali e comportamentali.

Terminata la predeterminazione dei criteri per lo svolgimento della prova orale, la Commissione procede all'estrazione della lettera dei candidati da convocare. Viene estratta la lettera G da una busta, predisposta dall'Ufficio 3° - Direzione del personale, al cui interno sono presenti tutte le lettere dell'alfabeto della lingua inglese.